



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 198/18

Lussemburgo, 13 dicembre 2018

Sentenza nelle cause riunite T-339/16
Ville de Paris / Commissione, T-352/16 Ville de Bruxelles / Commissione, T-
391/16 Ayuntamiento de Madrid / Commissione

Il Tribunale dell'Unione europea accoglie i ricorsi promossi dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid e annulla parzialmente il regolamento della Commissione che fissa limiti di emissione degli ossidi di azoto troppo elevati per le prove dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri nuovi

La Commissione non era competente a modificare i limiti di emissione Euro 6 per le nuove prove in condizioni reali di guida

Nel suo regolamento 2016/646¹, la Commissione ha stabilito i limiti di emissione degli ossidi di azoto da non superare durante le nuove prove delle emissioni in condizioni reali di guida (Real Drive Emissions) (in prosieguo: le «prove RDE») cui i fabbricanti di automobili devono sottoporre i veicoli passeggeri e commerciali leggeri, in particolare in sede di omologazione dei nuovi tipi di veicoli. Tali prove RDE mirano a tener conto del fatto che le prove in laboratorio non riflettono il livello effettivo delle emissioni inquinanti in condizioni reali di guida, e a prevenire l'eventuale uso di «software falsificatori». La Commissione ha fissato tali limiti a partire dai limiti definiti per la norma Euro 6 applicandovi coefficienti di correzione per tener conto, a suo parere, di incertezze statistiche e tecniche. Ad esempio, per un limite definito nella norma Euro 6 a 80 mg/km, il limite è fissato per le prove RDE a 168 mg/km per un periodo transitorio, poi a 120 mg/km..

Le città di Parigi, Bruxelles e Madrid contestano i limiti di emissione adottati dalla Commissione e hanno proposto ciascuna un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Esse ritengono che la Commissione non potesse adottare i valori di emissione degli ossidi di azoto stabiliti nel regolamento, in quanto essi sono meno esigenti dei limiti fissati dalla norma Euro 6² applicabile.

Per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi, contestata dalla Commissione, il Tribunale, nella sua sentenza odierna, ricorda che un ricorso di annullamento proposto da una persona diversa da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione avverso un atto regolamentare è ricevibile, segnatamente, se tale atto riguarda direttamente l'autore del ricorso e non comporta alcuna misura di esecuzione. Il Tribunale constata che l'atto impugnato non necessitava di misure di esecuzione per applicarsi alle città ricorrenti, e ricorda di aver già statuito che la circostanza che un atto dell'Unione impedisca ad un ente pubblico di esercitare come esso intende le proprie competenze incide direttamente sulla sua posizione giuridica. Il Tribunale sottolinea che ciò è tanto più vero quando sono i poteri di regolamentazione dell'ente pubblico ad essere limitati. Nella fattispecie, il Tribunale verifica se esista effettivamente o meno una tale incidenza. Orbene, le tre città, in virtù delle loro competenze in materia di protezione dell'ambiente e della salute, hanno già adottato misure di restrizione alla circolazione automobilistica per contrastare l'inquinamento dell'aria accertato sul loro territorio. Il Tribunale verifica poi se le restrizioni alla circolazione legate al livello di emissioni inquinanti dei veicoli adottate da autorità pubbliche degli Stati membri, in quanto applicabili ai veicoli conformi alle norme e ai limiti più recenti, contrastino con le prescrizioni del diritto dell'Unione, e constata che così è nel caso di specie. In tal senso, **le città di Parigi,**

¹ Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag.1).

² Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

Bruxelles e Madrid sono legittimate a contestare i limiti di emissione degli ossidi di azoto stabiliti dalla Commissione per le prove RDE, poiché esse non potrebbero includere nel perimetro di una misura di restrizione della circolazione basata sul livello delle emissioni inquinanti i tipi di veicoli che avessero superato tali prove e che soddisfacessero gli altri requisiti di omologazione.

In merito alla questione della competenza della Commissione ad adottare le misure relative ai limiti di emissione degli ossidi di azoto durante le prove RDE, il Tribunale ricorda che tali misure sono state adottate quali misure di esecuzione del regolamento n. 715/2007, sulla base delle disposizioni del suddetto regolamento che consentono alla Commissione di determinare i metodi, le prove e i requisiti specifici per l'omologazione dei veicoli.

Il Tribunale sottolinea, tuttavia, che i limiti di emissione degli ossidi di azoto fissati per la norma Euro 6 costituiscono un elemento essenziale di tale regolamento, non modificabile dalla Commissione, e che il suddetto regolamento prevede che tali limiti debbano essere rispettati in condizioni reali di guida e, di conseguenza, durante le prove RDE. **Il Tribunale ne conclude che la Commissione non era competente ad apportare, applicando coefficienti di correzione, una modifica a tali limiti per le prove RDE. Il Tribunale dichiara inoltre che, anche se si dovesse ammettere che vincoli di natura tecnica possono giustificare un certo grado di adeguamento, con uno scarto come quello risultante dal regolamento impugnato è impossibile sapere se la norma Euro 6 sia rispettata durante tali prove.** Il Tribunale precisa che **l'accertata incompetenza della Commissione implica necessariamente una violazione del regolamento n. 715/2007.**

Per quanto riguarda la portata dell'annullamento delle misure di cui al regolamento 2016/646 adottato dalla Commissione, il Tribunale afferma che deve essere annullata solo la disposizione che fissa i limiti di emissione degli ossidi di azoto, e non le altre disposizioni del regolamento che specificano le condizioni in cui le prove RDE devono essere effettuate. Quanto all'effetto dell'annullamento nel tempo, il Tribunale afferma che, considerata l'incertezza giuridica che potrebbe instaurarsi prima che sia adottata una nuova normativa, la protezione della salute e dell'ambiente, così come quella degli interessi dei consumatori e dei fabbricanti di automobili, giustificano il mantenimento degli effetti della disposizione annullata per il passato e per un periodo di tempo ragionevole, tale da permettere la modifica della regolamentazione in materia, limitato a dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine per impugnare la presente sentenza, o, se è proposta impugnazione, a decorrere dal rigetto della stessa.

Infine, in relazione alla domanda, proposta dalla città di Parigi, di risarcimento simbolico di un euro per danno alla sua immagine e alla sua legittimità come istituzione, il Tribunale dichiara che l'esistenza di un tale danno non è stata dimostrata, ma che, in ogni caso, esso sarebbe sufficientemente risarcito dall'annullamento della disposizione contestata.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106